



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 162/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 228 del 29/6/2016);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/7/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/7/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	14/07/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa nazionale

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 art. 51 pag. 3  
*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".*

## Normativa regionale

Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 36 pag. 6  
*"Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese".*

Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 35 pag. 9  
*"Norme per i servizi di trasporto pubblico locale"*

Legge regionale 30 dicembre 2015 n. 32 art. 1 pag. 28  
*"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018. (BURC n. 95 del 30 dicembre 2015) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 19 febbraio 2016, n. 6 e 20 aprile 2016, n. 13)"*

Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 31 art. 3 comma 2 pag. 29  
*"Legge di stabilità regionale 2016"*

Legge regionale 10 gennaio 2013 n. 2 art. 3 bis pag. 30  
*"Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria"*

Legge regionale 6 novembre 2012 n. 54 pag. 32  
*"Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo"*

Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 . Artt. 28 comma 2, lett. a) e 30 pag. 50  
comma 1 lettera a).  
*"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"*

Statuto regione Calabria art. 34- 39 pag. 52

**D.Lgs. 23/06/2011, n. 118**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

### **Art. 51**

#### **Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale<sup>(93)</sup>**

**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale

vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

---

**(93)** Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.



Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36

**Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese.**

*(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)*

**Art. 1**

*Finalità*

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, riconosce l'alto valore dei percorsi turistici di carattere religioso tradizionalmente radicati nel territorio.
2. Nell'ottica di una più completa valorizzazione del patrimonio storico e artistico, la presente legge si pone l'obiettivo di potenziare gli itinerari che costituiscono espressione autentica e peculiare della cultura rappresentata dai Santuari Mariani della tradizione religiosa calabrese.
3. E' prevista la programmazione di progetti e proposte a favore del turismo orientato verso i Santuari Mariani siti nel territorio della Regione Calabria.

**Art. 2**

*Coinvolgimento delle rappresentanze regionali presso l'Unione Europea*

1. La Regione Calabria svolge, attraverso i propri organismi operanti nelle sedi comunitarie, azioni dirette ad ottenere l'inserimento dei percorsi turistici Mariani in territorio calabrese tra gli itinerari culturali europei riconosciuti dalla competente Agenzia del Consiglio d'Europa, ai sensi della risoluzione del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea n. 52 dell'8.12.2010.

**Art. 3**

*Sostegno finanziario*

1. La Regione Calabria sostiene e supporta le iniziative degli Enti Locali, anche costituiti in forma consociativa, tendenti a realizzare le finalità della presente legge, attraverso attività collegate alle mete di pellegrinaggio di spiccata rilevanza legate alla devozione mariana.
2. La Giunta regionale ripartisce le somme stanziare nei Piani annuali regionali, di cui all'articolo 7, tra i soggetti riconosciuti ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

**Art. 4**

*Riconoscimento*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, vengono individuati i criteri di scelta dei requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti destinatari delle iniziative e degli interventi di cui al Piano annuale e delle relative risorse.

**Art. 5**

*Borse di studio*

1. Sulla base di apposito bando indetto dall'Assessorato alla Cultura, Istruzione e Ricerca sono conferite borse di studio annuali a favore di studenti che intendono approfondire lo studio e la conoscenza degli itinerari mariani concernenti il patrimonio storico ed

artistico dei santuari e dei luoghi di culto ubicati nel territorio regionale, nonché i processi di integrazione europea nel settore del turismo religioso.

### **Art. 6**

#### *Destinazione di risorse*

1. La Regione ripartisce, sulla base dei Piani annuali di cui all'articolo 7, risorse adeguate per la sempre più diffusa conoscenza delle peculiarità riguardanti i luoghi del culto mariano aventi maggiore capacità di attrazione di flussi turistici, esistenti nel territorio regionale, per l'incremento delle presenze di visitatori ed il miglioramento dell'offerta di accoglienza ed ospitalità.
2. Gli interventi di natura finanziaria volti a beneficio delle attività dirette ad agevolare e potenziare i flussi turistici verso i Santuari, nonché a rendere più elevati gli standard di qualità dei servizi resi, sono destinati, in via prioritaria, agli organismi di più antica fondazione, che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento.

### **Art. 7**

#### *Piani annuali regionali*

1. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva, entro il mese di giugno di ogni anno, Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale Calabrese e delle esigenze rappresentate dagli Enti Locali, e definisce i criteri da seguire per l'erogazione dei finanziamenti.
2. Prima dell'approvazione, il Piano nel suo complesso è presentato alla Conferenza Episcopale Calabrese per l'espressione del parere definitivo.
3. Gli Enti Locali, in forma singola o associata, che intendono concorrere alla ripartizione dei fondi sulla base del Piano annuale, sono tenuti ad elaborare apposite progettazioni potenzialmente idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1 ed a trasmetterle all'Assessorato al Turismo entro due mesi dall'approvazione del Piano annuale regionale.

### **Art. 8**

#### *Progetti degli Enti Locali*

1. I progetti degli Enti Locali possono riguardare, in coerenza con i Piani di cui all'articolo 7:
  - a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire ed incentivare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ubicati nei luoghi sede di Santuari Mariani;
  - b) l'acquisizione di attrezzature indispensabili per l'accoglienza dei pellegrini;
  - c) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e ad incrementare la fruibilità dei beni culturali esistenti lungo gli itinerari individuati;
  - d) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale e le attività di comunicazione connesse;
  - e) le attività informative attraverso supporti multimediali, funzionali alla diffusione delle conoscenze in tema di percorsi della devozione mariana e beni di rilevanza storico-artistica esistenti lungo tali percorsi.

### **Art. 9**

#### *Valutazione dei progetti degli Enti Locali*

1. L'esame dei progetti presentati dagli Enti Locali, ai sensi degli articoli 7 ed 8, è affidato ad una Commissione di Valutazione, costituita da personale interno appartenente alla

- Regione Calabria, nominata con delibera di Giunta regionale. I componenti della suddetta Commissione non hanno diritto alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
2. I lavori della Commissione si articolano nelle due fasi dell'ammissibilità formale e della valutazione di merito.
  3. Tra i requisiti obbligatori figura il riconoscimento disposto a norma del precedente articolo 4.
  4. Sulla base dei punteggi attribuiti, in ragione dei criteri dettati nel Piano Annuale, viene redatta dalla Commissione e trasmessa all'organo competente per l'approvazione, apposita graduatoria, ai fini dell'ammissione a finanziamento dei progetti.
  5. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

### **Art. 10**

#### *Norma finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2015.
2. Per l'esercizio 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 180.000,00 si provvede:
  - quanto ad euro 150.000,00 con le risorse disponibili alla UPB U.002.002.001.004, capitolo U2201041501 dello stato di previsione della spesa del bilancio, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo;
  - quanto ad euro 30.000,00 con le risorse disponibili alla UPB U.005.002.001.002, capitolo U5201026101 dello stato di previsione della spesa del bilancio, che viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di euro 180.000,00 di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio 2016 ponendo la competenza della spesa a carico della UPB U.002.002.001.004 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
4. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 180.000,00 annuali, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome allocate alla UPB U.002.002.001.004, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione si riserva di finanziare le attività ivi previste mediante ulteriori risorse di provenienza comunitaria della nuova programmazione 2014-2020, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore.

### **Art. 11**

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35

**Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.**

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

Titolo I  
Principi

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina i trasporti pubblici di passeggeri su strada, per ferrovia, per via navigabile interna e in acque marine nazionali, svolti in maniera continuativa, relativamente ai servizi di competenza regionale e locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e di compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nei limiti delle competenze non attribuite allo Stato.
2. In relazione ai servizi di trasporto di passeggeri su strada che interessano al più un'altra regione, nonché agli altri servizi che non si svolgono interamente all'interno del territorio regionale, la cui competenza non appartiene allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione promuove l'intesa con le altre regioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
  - a) i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico;
  - b) i servizi pubblici non di linea, di noleggio con conducente e di piazza;
  - c) i servizi offerti mediante impianti a fune di ogni tipo e impianti di risalita in genere, ad eccezione di quelli ricompresi nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.
4. La competenza sui servizi di cui alle lettere b) e c) è attribuita ai comuni.

**Art. 2**

*Obiettivi*

1. L'obiettivo generale della presente legge è quello di sviluppare un sistema di offerta di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità delle persone, mirando al trasferimento modale dal mezzo individuale al mezzo collettivo, e garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo generale, l'azione di indirizzo politico-amministrativo e l'attività amministrativa, anche ove non sia espressamente specificato nella presente legge, sono volte al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
  - a) la scelta più idonea del modo di trasporto, di cui al comma 1 dell'articolo 3;
  - b) la scelta più idonea della modalità di svolgimento, di cui al comma 2 dell'articolo 3;
  - c) l'ottimizzazione degli itinerari e degli orari dei servizi;
  - d) l'integrazione tra i diversi modi di trasporto e l'eliminazione delle sovrapposizioni fra gli stessi;
  - e) lo sviluppo dei centri di interscambio;
  - f) l'incremento dell'accessibilità alla rete del trasporto collettivo;
  - g) l'incremento della velocità commerciale;
  - h) il miglioramento della qualità del servizio in termini di regolarità e puntualità;
  - i) il miglioramento della qualità dei mezzi di trasporto e dei terminali di accesso/egresso in termini di comfort, pulizia e accessibilità per i soggetti diversamente abili;
  - j) la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e la diffusione della loro conoscenza mediante le carte dei servizi;
  - k) la diffusione dell'informazione all'utenza su itinerari, orari, tariffe e andamento in tempo reale dei servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida ed integrata;
  - l) la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale;

- m) lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica;
  - n) la riduzione dell'evasione tariffaria;
  - o) la riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche;
  - p) l'incremento della sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*;
  - q) la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza.
3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a tariffe inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. È comunque fatta salva la libera iniziativa economica privata, con esclusione dei servizi che sono necessari a garantire il livello dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e anche dei servizi che comunque possono essere garantiti in maniera più adeguata ai bisogni della comunità attraverso l'affidamento mediante contratti di servizio che ne prevedano la parziale compensazione dei costi, ove possibile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

### **Art. 3**

#### *Classificazione dei servizi*

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono classificati per modo di trasporto:
  - a) servizi ferroviari sulla rete nazionale e sulla rete regionale interconnessa alla rete nazionale;
  - b) servizi ferroviari sulla rete regionale isolata;
  - c) servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
  - d) servizi su strada;
  - e) servizi effettuati per via navigabile interna e in acque marine nazionali;
  - f) servizi su impianti fissi, diversi da quelli sopra individuati, strettamente connessi funzionalmente ai servizi di cui alle lettere precedenti.
2. I servizi di trasporto pubblico locale sono altresì classificati in funzione delle modalità di svolgimento:
  - a) servizi di linea ordinari, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari o frequenze, e tariffe fissati;
  - b) servizi a chiamata nei quali, fermo restando l'accesso generalizzato, almeno un elemento fra itinerario, orario o frequenza, e tariffa non è fissato ma può variare in funzione della richiesta dell'utenza, secondo modalità comunque prestabilite;
  - c) servizi ad accesso continuo, nei quali il servizio viene garantito in corrispondenza dell'accesso dell'utente al sistema.
3. Ulteriori classificazioni di tipo gerarchico sono previste al comma 4 dell'articolo 8.

### **Art. 4**

#### *Attribuzione delle funzioni*

1. La Regione, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni, connesse all'organizzazione generale dei servizi di trasporto pubblico locale, assicurando uniformità di criteri sull'intero territorio regionale:
  - a) definizione del livello essenziale delle prestazioni;
  - b) politiche tariffarie;
  - c) pianificazione e programmazione a livello regionale;
  - d) monitoraggio e informazione all'utenza.
2. Gli enti locali esercitano le funzioni di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali di propria competenza, in conformità alle disposizioni di legge.
3. La Regione e gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo di cui all'articolo 13, che è l'unico soggetto cui compete sia l'affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad eccezione di quanto previsto dalla

presente legge per i servizi che interessano altre regioni oltre la Calabria, sia l'autorizzazione dei servizi a libero mercato.

4. La Regione e gli enti locali curano la manutenzione e gestione dei beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale di cui hanno la proprietà, inclusi i dispositivi di informazione all'utenza. La Regione promuove l'intesa per il trasferimento delle proprietà dei beni fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

## Titolo II

### Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

#### **Art. 5**

##### *Livello dei servizi minimi*

1. Il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. La Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità, tenendo nella dovuta considerazione le risorse finanziarie necessarie per garantire il livello determinato.
3. Al fine del raggiungimento dell'intesa si tiene apposita conferenza dei servizi che si svolge esclusivamente per via telematica. L'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti locali che rappresenta i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
4. Decorsi centoventi giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi, determina il livello dei servizi minimi.
5. La determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro sessanta giorni può apportarvi variazioni. Le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma 3, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
6. La determinazione del livello dei servizi minimi è rivista con cadenza almeno decennale.
7. I servizi minimi sono i servizi necessari a garantire il livello dei servizi minimi, che devono essere previsti nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale e che devono trovare copertura sulle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21.

#### **Art. 6**

##### *Tariffe*

1. La Giunta regionale, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentito il parere della competente commissione consiliare e del Comitato della mobilità, stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, eventualmente differenziandole in base alle caratteristiche del servizio, alle caratteristiche dell'utenza ed alle modalità di fruizione del servizio, con l'obiettivo della progressiva integrazione tariffaria.
2. Le variazioni delle tariffe sono efficaci nei limiti previsti dai contratti di servizio, con particolare riferimento alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 e, qualora non compatibili con quelli vigenti, entrano in vigore all'avvio dell'esecuzione dei nuovi contratti che le prevedono. L'integrazione tariffaria costituisce valido motivo per la revisione dei contratti di servizio.

3. Le tariffe sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno, applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) e di indicatori di qualità effettiva del servizio erogato determinati in conformità ai criteri di cui al comma 1.

### **Art. 7**

#### *Agevolazioni tariffarie*

1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;
  - b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.
3. È fatto salvo:
  - a) quanto previsto dal punto 8 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato;
  - b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro;
  - c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'ART-CAL in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi.
4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.
5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale:
  - a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro;
  - b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui l'ISEE è inferiore a 25.000 euro;
  - c) il 30 per cento negli altri casi.Gli scaglioni dell'ISEE sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.
6. Le aliquote di cui al comma 5 sono incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi:
  - a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 anni compiuti;
  - b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica;
  - c) minorenni organi di almeno un genitore;
  - d) studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli.

### **Art. 8**

#### *Piano Attuativo del Trasporto Pubblico Locale*

1. Fra i piani di livello attuativo del Piano regionale dei trasporti è previsto il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, che è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità.
2. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale tiene conto dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle legge vigenti. A sua volta questi piani recepiscono gli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale. Esso è coerente con le previsioni del livello dei servizi minimi definito ai sensi dell'articolo 5.
3. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, per ciascuno scenario previsto, in un'ottica di gerarchizzazione della rete:
  - a) recepisce la localizzazione dei nodi di I e II livello, individuati nel Piano direttore del Piano regionale dei trasporti in misura complessiva massima di uno ogni 300.000 abitanti;
  - b) localizza i nodi di III e IV livello, in misura massima di uno ogni 30.000 abitanti, preferendo le soluzioni che favoriscono l'integrazione modale.
4. Conseguentemente i servizi di trasporto pubblico locale si suddividono gerarchicamente in:
  - a) collegamenti principali, se collegano fra loro i nodi di I, II e III livello;
  - b) collegamenti secondari, se collegano i nodi di IV livello fra loro o con i nodi di I, II e III livello;
  - c) collegamenti di interscambio modale, se connettono terminali di diverse modalità di trasporto appartenenti allo stesso nodo ma non localizzati in adiacenza;
  - d) collegamenti urbani, se non appartengono ai casi precedenti e si svolgono interamente all'interno di un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
  - e) collegamenti locali, se non appartengono ai casi precedenti.
5. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale definisce le strategie per perseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

### **Art. 9**

#### *Programma pluriennale del Trasporto Pubblico Locale*

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'ART-CAL e del Comitato della mobilità, approva il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Il programma ha una durata minima di tre anni ed una durata massima pari alla durata del bilancio pluriennale, ed è aggiornato anche prima del termine previsto ove ne ricorrano le circostanze.
2. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale è redatto tenendo conto delle strategie e degli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale e, qualora non siano in contrasto con esso, degli indirizzi dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle leggi vigenti. Esso inoltre è redatto in conformità ai criteri di cui all'articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e costituisce aggiornamento del piano di cui al comma 4 dello stesso articolo.
3. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale prevede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la programmazione dei servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, strutturata in due livelli:
  - a) livello regionale, con una definizione dettagliata dei servizi con indicazione delle linee e delle frequenze eventualmente specificate per fasce orarie, nel quale ordinariamente ricadono i servizi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 e comunque i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3;

- b) livello locale, con una definizione dei criteri da adottare nella definizione puntuale dei programmi di esercizio o con la previsione dei servizi a chiamata di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, nel quale ricadono tutti i servizi non ricompresi nel caso precedente.
4. Esso prevede inoltre, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli investimenti da effettuarsi per infrastrutture, mezzi di trasporto, sistemi tecnologici e in generale beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale, nonché le ulteriori azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.
  5. Al fine di assicurare la coerenza con i limiti delle risorse finanziarie, il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale tiene conto della struttura dei corrispettivi associati ai contratti di cui all'articolo 16 e agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 già stipulati. Esso inoltre, per i contratti e gli accordi ancora non stipulati, oltre a fornire indicazioni generali sui loro contenuti, prevede, con criteri di massima, la quantificazione dei loro corrispettivi, sulla base di costi standard e di ricavi previsti.
  6. Nel caso in cui l'ART-CAL, per i vincoli imposti dai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 16, non riesca ad effettuare una definizione puntuale dei programmi di esercizio coerente con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, lo rinvia con puntuali motivazioni alla Giunta regionale per la sua revisione. Nelle more della revisione, nei casi in cui la disponibilità finanziaria non consenta di indugiare, l'ART-CAL provvede alla definizione dei programmi di esercizio nella misura che possa garantire la maggiore coerenza possibile con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
  7. La Giunta regionale, in merito alla redazione del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, può richiedere un parere alla commissione consiliare competente.

#### **Art. 10**

##### *Comitato della Mobilità*

1. Il Comitato della mobilità ha funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi, tariffe e agevolazioni tariffarie, Piano attuativo del trasporto pubblico locale, Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale.
2. Il Comitato della mobilità è convocato e presieduto dall'assessore regionale competente per materia.
3. Il Comitato della mobilità è costituito da rappresentanti volontariamente designati dagli enti locali, dalle università e dagli istituti di formazione di ogni ordine e grado calabresi, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. Alle riunioni del Comitato della mobilità, in relazione alle materie trattate, possono essere invitati per essere auditi i rappresentanti dei ministeri, delle autorità competenti, dei concessionari delle infrastrutture di trasporto, degli operatori che effettuano i servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli altri soggetti che possono apportare a qualsiasi titolo un contributo.
4. La Giunta regionale determina la composizione e approva il regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità. La composizione non deve essere superiore alle 25 unità, incluso l'assessore che lo presiede.
5. I componenti del Comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso. La Giunta regionale può prevedere il rimborso delle sole spese di missione.

#### **Art. 11**

##### *Osservatorio della Mobilità*

1. Al fine di migliorare l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e l'informazione all'utenza, nell'ambito delle strutture amministrative della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio della mobilità, che svolge le seguenti funzioni:

- a) produce una relazione annuale alla Giunta regionale, sulla base delle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;
  - b) mantiene aggiornate le basi dati relative alle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;
  - c) mantiene aggiornata la base dati georeferenziata della rete del trasporto pubblico locale;
  - d) effettua la misurazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, di cui al comma 3 dell'articolo 6;
  - e) garantisce il libero accesso ai dati dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale, incluse le informazioni in tempo reale sull'esecuzione degli stessi servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida e integrata;
  - f) costituisce la competente struttura regionale per la ricezione dei reclami da parte dei passeggeri, e provvede a trasmetterli all'ART-CAL e, nei casi e nei modi previsti per legge, all'organismo di controllo statale per l'accertamento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni;
  - g) acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, che l'ARPA-CAL effettua con stazioni fisse almeno per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato della mobilità, determina con proprio provvedimento:
    - a) i dati economici e trasportistici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, devono trasmettere all'Osservatorio, nonché le modalità e le scadenze di trasmissione;
    - b) i sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare per la trasmissione all'Osservatorio delle informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, anche in tempo reale, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza;
    - c) le indagini che l'Osservatorio deve effettuare, fra le quali indagini di *customer satisfaction*, garantendo l'eventuale necessaria copertura finanziaria aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 4;
    - d) i dati di cui l'Osservatorio della mobilità deve garantire la fruizione come dati di tipo aperto di cui al comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con esclusione dei dati commerciali sensibili.
  3. La Giunta regionale determina le sanzioni a carico degli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2, che possono prevedere la sospensione dell'erogazione di ogni corrispettivo o contributo in conto esercizio e conto capitale oppure sanzioni amministrative pecuniarie. Le violazioni sono comunicate dall'Osservatorio della mobilità all'ART-CAL, che irroga le sanzioni.
  4. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio della mobilità sono assicurate in misura del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3.
  5. L'Osservatorio della mobilità, nell'affidamento delle indagini dalle quali possono scaturire sanzioni o penali contrattuali applicate agli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, o comunque pregiudizio economico, valuta in maniera preferenziale il ricorso all'affidamento in house a società a partecipazione regionale sulle quali è esercitato il controllo analogo e che prestino la loro attività quasi esclusivamente per la Regione in ambiti diversi dal trasporto di passeggeri.

### Titolo III

#### Svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale

#### **Art. 12**

##### *Bacino territoriale ottimale regionale*

1. I servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono organizzati ed erogati all'interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale al fine di conseguire

obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza.

### **Art. 13**

#### *Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e Agenzia regionale reti e mobilità*

1. L'ente di governo del bacino unico regionale è l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione. Le deliberazioni degli organi dell'ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.
2. Le funzioni dell'ART-CAL sono:
  - a) la definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio, coerentemente al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai programmi approvati ai sensi degli articoli 14 e 15 e alle previsioni dei contratti di servizio di cui all'articolo 16;
  - b) l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio;
  - c) la stipula degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
  - d) l'autorizzazione dei servizi a libero mercato di cui all'articolo 17;
  - e) la pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
  - f) le ulteriori funzioni attribuite dall'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla presente legge;
  - g) la produzione di una relazione annuale contenente i dati di sintesi sulla definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio e sulla sua articolazione rispetto ai soggetti competenti ad effettuarla, sui contratti di cui all'articolo 16 in corso di esecuzione e di affidamento, sugli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 stipulati e da stipulare, sulle autorizzazioni di cui all'articolo 17 concesse, sulle sanzioni applicate, sulle eventuali criticità.
3. Gli organi dell'ART-CAL sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) il Comitato istituzionale;
  - d) il Revisore dei conti.
4. Per tutti gli organi, ad esclusione del Revisore dei conti, non è prevista alcuna indennità di carica. Al solo Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute.
5. L'Assemblea è costituita dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni della Calabria, ovvero da loro delegati. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato, ed esprime il proprio voto, ordinariamente per via telematica, esclusivamente nei casi previsti dalla presente legge. Il voto di ciascun componente dell'Assemblea ha un peso proporzionale alla popolazione residente nel territorio dell'ente che rappresenta; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni. Nei primi tre scrutini risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, mentre al quarto scrutinio risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza relativa dei voti. In tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina senza indugio un commissario, con le stesse funzioni del Presidente, fino alla sua elezione. Il Presidente:
  - a) assume la rappresentanza legale dell'ART-CAL;

- b) presiede e convoca il Comitato istituzionale;
  - c) assume i provvedimenti di urgenza, nelle more delle deliberazioni del Comitato istituzionale, anche nei casi in cui esso non sia regolarmente costituito.
7. Il Comitato istituzionale è costituito dal Presidente dell'ART-CAL e da altri otto componenti dei quali:
- a) due designati dal Consiglio regionale;
  - b) uno designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
  - c) uno eletto dalle province;
  - d) uno eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
  - e) uno eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
  - f) due eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL.
8. Le elezioni avvengono in conformità al criterio di pesatura dei voti di cui al comma 5. Ciascun componente permane in carica per cinque anni e non ha diritto ad alcun compenso. Il Comitato istituzionale si intende regolarmente costituito se si è provveduto alla designazione o elezione di almeno quattro componenti oltre il Presidente. Il Comitato istituzionale delibera a maggioranza su tutti i provvedimenti di competenza dell'ART-CAL, ad esclusione di quelli che la presente legge riserva all'Assemblea e di quelli di cui alle lettere f) e g) del comma 9, e vigila sull'operato del Segretario generale e della Segreteria tecnico-operativa.
9. Il Segretario generale è nominato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale fra i dirigenti della Regione per una durata di quattro anni, prorogabili per una sola volta per ulteriori quattro anni. Il Segretario generale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa:
- a) cura l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
  - b) esprime il parere di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Comitato istituzionale, senza esprimersi sulle valutazioni di natura discrezionale;
  - c) cura l'esecuzione delle delibere del Comitato istituzionale;
  - d) coordina la Segreteria tecnico-operativa con le funzioni dirigenziali;
  - e) assicura le risorse necessarie per il funzionamento del Nucleo ispettivo e ne designa il coordinatore in conformità al comma 12;
  - f) assume tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei servizi a libero mercato, successivamente all'autorizzazione;
  - g) assume, nei casi in cui non sia stata conferita la delega di cui al comma 21, tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei contratti di servizio, successivamente all'aggiudicazione, e tutti i provvedimenti relativi agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio, successivamente alla stipula dell'accordo.
10. La Segreteria tecnico-operativa costituisce la struttura amministrativa di supporto del Segretario generale. Il personale della Segreteria tecnico-operativa è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale.
11. Il Nucleo ispettivo costituisce la struttura finalizzata al controllo della quantità e qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche delle infrastrutture tecnologiche e delle informazioni fornite dall'Osservatorio della mobilità, e articolandosi anche in sedi periferiche. Il personale del Nucleo ispettivo è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale, inclusi quelli appartenenti:
- a) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, estendendo il territorio di competenza all'intero territorio regionale, in applicazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
  - b) ai corpi e ai servizi di polizia municipale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, nei limiti territoriali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. I componenti del Nucleo ispettivo effettuano il controllo sui servizi di trasporto pubblico locale in piena autonomia, con il solo coordinamento funzionale di un soggetto scelto a sorte fra tre dei suoi componenti, designati dal Segretario generale, che resta in carica

- per tre anni non rinnovabili consecutivamente. Sul sito web dell'ART-CAL sono pubblicati cronologicamente i verbali dei controlli effettuati e il contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata, ovvero le motivazioni per le quali la sanzione non è stata irrogata.
13. Il Revisore dei conti è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria), dura in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente e ha diritto a una indennità pari al 50 per cento di quella del Presidente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria. Il Revisore dei conti:
    - a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche mediante il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;
    - b) esprime parere preventivo sui provvedimenti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario, sul bilancio preventivo e sulla compatibilità degli affidamenti di cui all'articolo 16 e degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con le risorse disponibili;
    - c) redige apposita relazione contenente le proprie valutazioni sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
    - d) propone, ove ritiene ne ricorrano le circostanze, l'incremento delle percentuali di cui al comma 16;
    - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
  14. Al fine di garantire indipendenza di giudizio e di valutazione, la Regione e gli enti locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, separano da una parte le funzioni di gestione della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi per la mobilità dei passeggeri e dall'altra le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri. La separazione avviene sia a livello di indirizzo politico-amministrativo sia a livello di attività amministrative, assicurando che gli assessori e le strutture amministrative competenti nelle due materie siano distinti.
  15. Gli oneri complessivi per i contratti di servizio di cui all'articolo 16 e per gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 devono essere contenuti nei limiti finanziari previsti dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale. Il Programma tiene conto della percentuale di accantonamento annuale prevista dall'ART-CAL, di cui al comma 16, nel determinare le risorse finanziarie effettivamente disponibili per i servizi di trasporto pubblico locale.
  16. Al fine di costituire un fondo di riserva per fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di servizio o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato, lo 0,8 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21 è accantonato annualmente dall'ART-CAL fino a che il fondo non raggiunga la misura dell'8 per cento delle anzidette risorse. In ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti, l'ART-CAL può incrementare le percentuali di cui al presente comma.
  17. Le spese di funzionamento dell'ART-CAL sono assicurate in misura del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3.
  18. Al fine di ridurre i costi connessi al funzionamento dell'ART-CAL, le cui attività sono di interesse comune della Regione e degli enti locali, essa può stipulare con le strutture amministrative della Giunta regionale convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di avvalersi per quanto necessario di servizi e forniture di cui, per ragioni di economia di scala, non sarebbe efficiente la diretta acquisizione, dietro compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale. L'ART-CAL può inoltre avvalersi del comodato d'uso gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, dei veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale.
  19. Per quanto non disposto dalla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva apposito regolamento che determina il funzionamento dell'ART-CAL, prevedendo eventualmente la possibilità di offrire nei limiti di legge agli enti locali assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali.

20. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ART-CAL la Regione Calabria promuove il compimento di tutti gli atti necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, in forma di società per azioni, i cui soci sono esclusivamente la Regione e l'ART-CAL; a tal fine, all'ART-CAL è assegnata, senza oneri a carico della stessa, la titolarità di azioni per un valore corrispondente al cinque per cento del capitale sociale.
21. La società di cui al comma 20 è costituita mediante scissione parziale della s.r.l. Ferrovie della Calabria per scorporazione del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale non interconnessa, trattandosi di attività afferenti a un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Calabria.
22. L'ART-CAL delega all'Agenzia regionale reti e mobilità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), trasferendo le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, e definendo:
  - a) i servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
  - b) il contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
  - c) il contenuto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 1.
23. L'Agenzia regionale reti e mobilità svolge, oltre a quelle previste nel comma 22, le seguenti funzioni:
  - a) cura la manutenzione e gestione della rete ferroviaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, e degli impianti e infrastrutture ad essa connessi, ed ordinariamente delle altre infrastrutture di trasporto di proprietà regionale;
  - b) attua le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto di proprietà della Regione;
  - c) provvede all'acquisto del materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore aggiudicatario;
  - d) offre servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto.
24. Lo statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità prevede:
  - a) quali organi dell'Agenzia:
    - 1) l'Assemblea dei soci;
    - 2) il Consiglio di amministrazione;
    - 3) il Collegio sindacale;
  - b) la seguente composizione del Consiglio di amministrazione:
    - 1) il Presidente ed un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
    - 2) un componente eletto dall'Assemblea dei soci;
  - c) l'assunzione, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, della rappresentanza legale dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
  - d) la composizione del Collegio sindacale di tre membri effettivi e due sindaci supplenti dei quali:
    - 1) due membri effettivi, tra cui il presidente, ed uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale;
    - 2) un membro effettivo ed un supplente sono eletti dall'Assemblea dei soci.
25. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema dello statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità e le modalità e i termini per la sua costituzione.
26. Le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale reti e mobilità, determinate in misura dell'80 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3 sono trasferite all'Agenzia dall'ART-CAL.
27. In caso di inerzia dell'ART-CAL o dell'Agenzia regionale reti e mobilità nell'esercizio delle rispettive funzioni, la Giunta regionale fissa un congruo termine per provvedere. Qualora l'inerzia perduri dopo la scadenza del termine fissato, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che esercita i necessari poteri sostitutivi.

#### **Art. 14**

##### *Servizi comunali e metropolitani*

1. Le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i servizi che interessano il comune capoluogo e l'ambito del proprio territorio individuato dalla stessa Città metropolitana, che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte:
  - a) dai comuni di popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i servizi che si svolgono all'interno del territorio comunale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale;
  - b) dai comuni che mettono a disposizione dell'ART-CAL per i servizi di trasporto pubblico locale risorse finanziarie del proprio bilancio, nei limiti delle risorse messe a disposizione.
3. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'ART-CAL esercita i poteri sostitutivi, con spese a carico dell'ente locale inadempiente.
4. Mediante intesa con la Regione Sicilia, e sentita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto per il relativo parere consultivo, possono essere istituiti servizi di trasporto pubblico locale nell'Area integrata dello Stretto costituita dalle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina. In tal caso, nelle forme previste dall'intesa, l'Area integrata dello Stretto costituisce un bacino ottimale interregionale e all'ente di governo partecipa la Città metropolitana di Reggio Calabria. Il servizio di trasporto di veicoli effettuato con apposite navi tra le due sponde dello Stretto di Messina può essere oggetto di accordo ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 e messo a disposizione dell'operatore aggiudicatario del servizio.
5. Restano di competenza della Città metropolitana le funzioni di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

### **Art. 15**

#### *Ambiti territoriali e comitati d'ambito*

1. L'ART-CAL può istituire i seguenti ambiti territoriali non sovrapposti:
  - a) di area urbana, costituiti dal territorio di un comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dal territorio di comuni contigui, su proposta congiunta dei comuni interessati;
  - b) di area vasta, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 150.000 abitanti, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati;
  - c) di area a domanda debole, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 15.000 abitanti, con una densità abitativa inferiore a 100 abitanti/kmq, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati.
2. L'istituzione degli ambiti territoriali di area urbana e di area vasta deve soddisfare i requisiti stabiliti dall'Assemblea dell'ART-CAL, con particolare riferimento alle caratteristiche della domanda di trasporto:
  - a) nei casi di ambiti territoriali di area urbana è possibile aggregare i comuni nel cui territorio ricade un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e i comuni limitrofi che soddisfano determinate condizioni relativamente alla domanda di trasporto che gravita sul centro abitato individuato;
  - b) nei casi di ambiti territoriali di area vasta è possibile aggregare i comuni all'interno del cui territorio si esaurisce integralmente lo spostamento di una aliquota minima della domanda di trasporto generata e attratta dagli stessi comuni.
3. L'Assemblea dell'ART-CAL può stabilire requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole.

4. Ad ogni ambito territoriale è associato un comitato d'ambito, costituito in una delle forme associative di cui al Capo V, Titolo II, Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali). L'Assemblea dell'ART-CAL può stabilire le forme associative dei comitati d'ambito.
5. Al Comitato d'ambito sono delegate le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), per i servizi che si svolgono all'interno dell'ambito territoriale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
6. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, l'ART-CAL, dopo aver fissato un congruo termine per provvedere, esercita le stesse funzioni sostituendosi al Comitato d'ambito. In caso di reiterata inerzia, l'ART-CAL sopprime l'ambito territoriale.
7. L'istituzione degli ambiti territoriali comporta i seguenti obblighi di redazione di strumenti di pianificazione:
  - a) nel caso di ambiti territoriali di area urbana, i comuni che lo costituiscono devono redigere un Piano urbano della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), integrato sull'intera area;
  - b) nel caso di ambiti territoriali di area vasta e di ambiti territoriali di area a domanda debole, la Città metropolitana o le province territorialmente competenti redigono dei Piani di ambito della mobilità, in ragione delle competenze loro attribuite dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), con l'obiettivo di soddisfare al meglio i fabbisogni di mobilità della popolazione, ridurre gli impatti ambientali, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi di trasporto collettivi anche con soluzioni diverse dai servizi di linea.

### **Art. 16**

#### *Affidamenti e contratti di servizio*

1. L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti e delle indicazioni dell'Autorità per la concorrenza e il mercato relativamente all'individuazione dei lotti, ricorrendo in via ordinaria al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell'operatore.
2. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, garantendo mediante adeguati meccanismi incentivanti e sanzionatori il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.
3. I contratti di servizio in particolare prevedono:
  - a) che i corrispettivi unitari siano aggiornati annualmente applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT);
  - b) la più ampia possibilità di variazione dei servizi successivamente all'affidamento, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento, il più possibile quantitativi, che determinano le conseguenti variazioni del corrispettivo;
  - c) che la variazione del corrispettivo complessivo, per ciascun anno al netto di quanto previsto dalla lettera a), discendente dalle variazioni apportate ai servizi ai sensi della lettera b), sia contenuta entro dei limiti pari al massimo al 5 per cento in aumento e in diminuzione, ad eccezione dei casi di modifiche apportate al livello dei servizi minimi o al Piano attuativo del trasporto pubblico locale, oppure di scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  - d) che il superamento dei limiti di cui alla lettera c), possibile solo nei casi eccezionali previsti nella stessa lettera, sia comunque fissato entro valori massimi compresi fra il

- 15 per cento e il 30 per cento in aumento e fra il 10 per cento e il 20 per cento in diminuzione in un periodo di 5 anni;
- e) che variazioni di più ampia entità possano essere conseguenti esclusivamente a disposizioni normative comunitarie o nazionali;
- f) la possibilità, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento e rispettando il criterio dell'equilibrio economico-finanziario, di compensare variazioni del livello complessivo delle tariffe, in aumento e in diminuzione entro il 10 per cento in un periodo di 5 anni, attraverso variazioni rispettivamente in diminuzione e in aumento dei corrispettivi; le variazioni dei corrispettivi di cui alla presente lettera non concorrono al calcolo dei limiti delle variazioni di cui alle lettere c) e d);
- g) l'opzione di proroga della durata del servizio, entro i limiti di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, se applicabile, dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, da esercitarsi entro un congruo termine antecedente alla scadenza del contratto, finalizzata principalmente ai casi di ritardi nelle procedure di affidamento, di allineamento temporale delle procedure di affidamento, ove ciò sia opportuno o necessario, di procrastinamento dei nuovi affidamenti per consentire il recepimento nell'oggetto della prestazione di quanto si determinerà in esito a processi in corso di revisione del livello dei servizi minimi o del Piano attuativo del trasporto pubblico locale;
- h) le sanzioni nei casi di superamento di predefinite soglie di evasione tariffaria, definendo le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e tenendo conto, anche eventualmente come esimente, dei modelli organizzativi aziendali utilizzati per il contrasto all'evasione;
- i) le sanzioni associate alle violazioni delle norme sulla sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni di cui all'articolo 19.
4. Deroghe a quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3 devono essere approvate dal Consiglio regionale ed eventualmente dagli enti locali finanziatori, con specifico riguardo agli obblighi di cui al comma 5. Deroghe a quanto previsto dalla lettera f) del comma 3 devono essere approvate dalla Giunta regionale.
5. Gli oneri finanziari derivanti dai contratti di servizio comportano l'obbligo di garantire, per l'intera durata contrattuale e per l'eventuale periodo di proroga di cui alla lettera g) del comma 3, nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori, le necessarie risorse finanziarie, almeno nei limiti in cui l'eventuale riduzione non trova compatibilità con le previsioni contrattuali di cui alle lettere c) e d) del comma 3.

### **Art. 17**

#### *Servizi a libero mercato e autorizzazioni*

1. I servizi a libero mercato sono consentiti:
- a) nei casi in cui siano individuati preventivamente agli affidamenti di cui all'articolo 16 fra i servizi non necessari a garantire il livello dei servizi minimi e che comunque, nei limiti delle risorse disponibili, non possono essere garantiti mediante i contratti di servizio in maniera più adeguata ai bisogni della comunità;
- b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, alle condizioni dell'intesa prevista oppure, in assenza dell'intesa, qualora l'altra Regione interessata non manifesti il diniego.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'ART-CAL, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e verifica esclusivamente dei requisiti previsti da normative comunitarie e statali. L'autorizzazione prevede l'itinerario e le fermate autorizzate, lasciando ampia libertà sulle restanti caratteristiche dell'offerta e sulle tariffe. L'autorizzazione è della durata massima di cinque anni e decade qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al comma 1.
3. I servizi a libero mercato sono comunque soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, ed in particolare l'operatore deve fornire preavviso di almeno trenta giorni sulla variazione dell'offerta e delle tariffe e sulla cessazione del servizio.

**Art. 18***Sanzioni agli utenti*

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a convalidarlo secondo le modalità stabilite all'inizio e, se previsto, anche al termine delle corse utilizzate, a conservarlo nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori per l'intera durata del percorso e nei terminali di accesso/egresso. Qualora il mancato rispetto della vidimazione all'inizio e, ove prevista, al termine delle corse non consenta l'addebito corretto del costo del titolo di viaggio, esso si intende pari a quello corrispondente al massimo costo possibile nei limiti della rete regionale e della singola giornata.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 31,34 euro ad un massimo di 104,47 euro, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.
3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta a 5,22 euro per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell'impresa di trasporto o presso le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione, di cui nel caso di servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 almeno una nel territorio della provincia dove è stata contestata la violazione.
4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 313,42 euro a 1.044,75 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.
5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno dispari, in misura pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.
6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
7. Su designazione di ciascuna impresa che effettua servizi di trasporto pubblico locale, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, l'ART-CAL autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell'impresa. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa.
8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi per i quali l'impresa è beneficiaria dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente in parte per effetto di integrazione tariffaria.
9. Gli agenti accertatori contestano, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione e in questo caso sono dovute le spese di notifica.
10. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'impresa provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.
11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono assimilati ai ricavi tariffari dell'impresa che ha irrogato la sanzione, con l'obbligo di rendicontazione separata rispetto a ricavi ordinari. 12. Eventuali diritti di

esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi o di sistemi di bigliettazione elettronica. L'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale, per i servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, determina l'importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.

13. I contratti di servizio prevedono le sanzioni per le imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 che superino certe soglie di evasione tariffaria, definendo le soglie, le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e l'importo delle sanzioni.

### **Art. 19**

#### *Risorse umane*

1. L'adozione di misure di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura di gara e costituisce elemento da valutarsi favorevolmente fra le motivazioni alla base dell'affidamento diretto del servizio. In particolare possono essere valutate:
  - a) la maggiore disponibilità, all'atto del subentro, al trasferimento del personale in servizio presso gli operatori uscenti;
  - b) la maggiore disponibilità, in corso di esecuzione del contratto e in caso di necessità di assunzione di nuovo personale, di ricorrere all'eventuale personale in esubero in servizio presso operatori titolari di contratto di servizio relativi ad altri lotti di affidamento, secondo modalità chiaramente definite prima dell'affidamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora dall'esito delle procedure di affidamento derivi la sostituzione del soggetto gestore, l'azienda subentrante assume prioritariamente il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto, mantenendone tutte le condizioni economiche e normative derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le sue strategie aziendali.
3. I contratti di servizio prevedono obblighi di formazione del personale.

### **Art. 20**

#### *Beni strumentali*

1. L'ART-CAL, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale reti e mobilità, mette a disposizione dell'operatore aggiudicatario o assicura allo stesso, alle condizioni previste dal contratto di servizio, anche onerose, l'accesso alle reti, agli impianti, alle infrastrutture, e in generale ai beni mobili e immobili individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, tramite la stipula di accordi giuridicamente vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del TFUE e delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare:
  - a) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per la rete ferroviaria, l'accordo è stipulato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico);
  - b) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per i terminali di proprietà della Regione e degli enti locali, salvo che non vi siano impedimenti, l'accordo è a titolo non oneroso e consente all'operatore l'utilizzo gratuito almeno degli stalli.
2. La Regione può avocare a sé la stipula dell'accordo di cui alla lettera a) del comma 1 e in generale la stipula di accordi di cui al comma 1 con gli enti che esercitano funzioni statali e con i loro concessionari.

3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 comportano l'obbligo di garantire nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori le necessarie risorse finanziarie, per l'intera durata delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.
4. Il cofinanziamento di beni immobili o mobili in favore degli operatori affidatari dei servizi ai sensi dell'articolo 16, concesso in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, comporta:
  - a) il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale regionale per gli stessi beni per l'intera vita utile per i beni mobili e in perpetuo per i beni immobili;
  - b) l'obbligo di cessione al subentrante, se al momento del subentro non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), al prezzo di mercato sottratte le eventuali quote di ammortamento residue della quota parte di cofinanziamento pubblico e, nel caso in cui non si pervenga a un accordo fra le parti sul prezzo, nelle more della definizione giudiziale della controversia fra le parti, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo operatore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato in misura delle quote di ammortamento residue della quota parte cofinanziata dall'operatore uscente;
  - c) il divieto dell'utilizzo, anche temporaneo, dei beni cofinanziati per servizi a libero mercato, a meno che i provvedimenti di finanziamento non lo prevedano, e comunque alla condizione che, se non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), sia restituita la quota parte di ammortamento corrispondente al cofinanziamento pubblico associabile al periodo di utilizzo.In assenza di specificazione nei provvedimenti di finanziamento, ai fini del calcolo dell'ammortamento di cui al presente comma si assumono le seguenti durate della vita utile: 15 anni per gli autobus, 30 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario, 30 per impianti, macchinari, officine, depositi, fabbricati, altre infrastrutture e terreni, 5 anni per investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Gli affidamenti relativi agli operatori subentranti possono, in maniera coerente i contratti o gli accordi con gli operatori uscenti, assoggettare a disciplina analoga a quella del subentro, di cui alla lettera b) del comma 3, altri beni immobili o mobili, tenendo conto delle misure previste dall'autorità di regolazione dei trasporti.

#### Titolo IV

#### Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

#### **Art. 21**

#### *Norma finanziaria*

1. Le risorse finanziarie per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 e per gli accordi di cui all'articolo 20, comma 1, sono trasferite all'ART-CAL e sono garantite:
  - a) dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  - b) da risorse autonome di bilancio regionale;
  - c) da risorse del bilancio degli enti locali.
2. Le risorse di cui alla lettera a), per la quota parte il cui accertamento in entrata è legato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, possono essere utilizzate per la programmazione dei servizi e trasferite all'ART-CAL anche prima dell'accertamento, fino alla concorrenza dell'importo più basso fra:
  - a) il valore che è ragionevolmente ipotizzabile che sia effettivamente accertato in entrata in relazione al prevedibile raggiungimento degli obiettivi;
  - b) il valore di un apposito fondo di riserva finalizzato a compensare l'eventuale residuo attivo non riscosso.
3. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:

- a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,50 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15;
  - b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,50 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 nell'anno di competenza, così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
  - c) dagli enti locali, in misura dello 0,50 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15;
  - d) da una tassa applicata alle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, in misura dello 0,50 per cento dei ricavi tariffari netti, le cui modalità e scadenze di pagamento e sanzioni sono determinate dalla Giunta regionale.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni alle imprese di trasporto irrogate dall'ART-CAL sono utilizzati dalla stessa Autorità, dall'Osservatorio della mobilità o da altre strutture della Giunta regionale, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale, con la finalità del miglioramento della qualità dei servizi mediante progetti di innovazione organizzativa e tecnologica, formazione, informazione all'utenza, cooperazione interregionale e internazionale.

### **Art. 22**

#### *Provvedimenti urgenti per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale*

1. Al fine di evitare il pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale, i cui attuali affidamenti sono in scadenza alla data del 31 dicembre 2015, e nelle more dell'effettivo affidamento dei predetti servizi da parte dell'ART-CAL, in attuazione dell'articolo 13 e dell'articolo 16, la Regione può assumere le determinazioni in ordine all'adozione di provvedimenti di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. I provvedimenti di emergenza di cui al presente comma hanno decorrenza dal 1 gennaio 2016 e una durata, non prorogabile, non superiore a due anni.
2. La Regione affida ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia, in conformità alle informazioni già pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 16.
3. La Regione pubblica la relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

### **Art. 23**

#### *Disposizioni transitorie*

1. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato fino al 2016 in assenza della definizione del livello dei servizi minimi, avendo tuttavia cura di definire al suo interno il livello essenziale delle prestazioni. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con le funzioni di avviare la costituzione dell'ART-CAL ed assumere sin dalla sua costituzione le funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti dell'ART-CAL. L'attuazione del presente comma è effettuata senza nuovi oneri sul bilancio regionale.

3. Le più estese agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 7 rispetto alla previgente normativa entrano in vigore con gli affidamenti di cui all'articolo 22.
4. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016 e nel bilancio pluriennale contestualmente approvato sono garantite le risorse di cui all'articolo 21. La tassa di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 entra in vigore dal 1 gennaio 2016.
5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016, è trasferita all'ART-CAL la titolarità dei contratti di servizio di cui all'articolo 22. Contestualmente sono trasferite le risorse necessarie a dare copertura ai contratti di servizio per l'anno finanziario 2016, durante il quale non si applicano le previsioni del comma 16 dell'articolo 13.
6. Con preavviso di sei mesi, e comunque entro la scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, l'ART-CAL dispone la cessazione di tutti gli eventuali affidamenti che dovessero risultare in precedenza effettuati dagli enti locali.
7. La Giunta regionale può approvare appositi regolamenti con validità triennale finalizzati a disciplinare, per quanto di competenza regionale:
  - a) i servizi di trasporto pubblico che presentino caratteristiche innovative e siano allo stadio di sperimentazione, di studio o di sviluppo, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), se presentano tali caratteristiche;
  - b) i servizi complementari al trasporto pubblico, quali a titolo esemplificativo i servizi di mobilità con veicolo condiviso;
  - c) i servizi di cui all'articolo 1, comma 3.
8. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta una fascia unitaria che preveda un corrispettivo unico per i servizi extraurbani e uno per i servizi urbani.
9. Nelle more della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria i regolamenti e gli statuti di cui all'articolo 13 regolano le posizioni del comune capoluogo e della provincia. Negli altri casi il comune capoluogo e la provincia possono assumere le funzioni attribuite alla città metropolitana di Reggio Calabria, sempre nelle more della sua costituzione, se vi è intesa fra essi.

#### **Art. 24**

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative, insieme a tutte le loro modifiche ed integrazioni: la legge regionale 14 aprile 1986, n. 15; la legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3; la legge regionale 7 agosto 1999, n. 23; la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18; la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67 ad eccezione dell'articolo 6; l'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano abrogate le disposizioni già abrogate dalle norme di cui al presente comma.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dalle leggi abrogate con il presente articolo.

#### **Art. 25**

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

## **Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32**

**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018. (BURC n. 95 del 30 dicembre 2015) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 19 febbraio 2016, n. 6 e 20 aprile 2016, n. 13)**

### Articolo 1

(Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2016-2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 6.886.586.423,21 per l'anno 2016 (tabella A) e in euro 4.696.318.238,64 e euro 4.556.381.497,57 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2016-2018 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per l'anno 2016 (tabella A - riga entrate per conto terzi) ed in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018.
3. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2016.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2016-2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.886.586.423,21 per l'anno 2016 (tabella B) e in euro 4.696.318.238,64 e euro 4.556.381.497,57 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2016-2018 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per l'anno finanziario 2016 (tabella B - riga uscite per conto terzi) ed in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018.
6. E' autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2016, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2015.

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 3. Art. 3, comma 2  
**Legge di stabilità regionale 2016.**

**Art. 3,**  
*(Nuove autorizzazioni di spesa)*

**2. Al fine di garantire l'erogazione della rata finale di riscatto dell'operazione di leasing degli immobili di proprietà della Società COMALCA per la realizzazione della sede del settore della Protezione Civile regionale, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 7 luglio 2007, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.711.400,80, con allocazione al Programma U.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. Il Dipartimento regionale competente è tenuto a garantire gli adempimenti previsti dal Contratto repertoriato al n. 710 del 25 giugno 2008 ai fini del valido esercizio del diritto di riscatto.**

**L.R. 10/01/2013, n. 2****Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.****Articolo 3-bis****Ulteriori funzioni del Collegio <sup>(6)</sup>.****In vigore dal 6 aprile 2013**

1. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'*articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

---

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge).

Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54

**Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo.**

(BUR n. 20 del 2 novembre 2012, supplemento straordinario n. 4 del 15 novembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 15 gennaio 2013, n. 4)

**(Il Governo con delibera C.d.M. dell' 11 gennaio 2013, ha deciso di impugnare l'articolo 3, commi 1 e 2 e l'articolo 5, comma 1, lett. d). Successivamente, in seguito all'abrogazione delle norme regionali impuginate, ha rinunciato all'impugnativa, con delibera del C.d.M. del 31 gennaio 2013).**

TITOLO I  
Disposizioni generali

**Art. 1**  
(Oggetto)

1. La presente legge organica contiene i principi e le disposizioni in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo.
2. Le leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni e deroghe alla presente legge organica se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

**Art. 2**  
(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all'attività internazionale, opera per incrementare e valorizzare le relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero.
2. La Regione interviene, altresì, a favore di tutti i corregionali emigrati che intendono rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il reinserimento sociale.
3. A tal fine promuove e sostiene:
  - a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza dei calabresi all'estero;
  - b) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana e in particolare riferimento di quella calabrese, quale strumento per la conservazione dell'identità culturale della terra d'origine;
  - c) interventi finalizzati allo sviluppo delle relazioni sociali, economiche e culturali;
  - d) iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla conoscenza della lingua italiana fra le giovani generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale d'origine;
  - e) iniziative dirette a conservare, a tutelare l'identità calabrese e a rinsaldare i rapporti con la terra d'origine, avendo particolare riguardo alle nuove generazioni nate all'estero;
  - f) attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica, sociale, turistica e culturale della Regione, nonché sulla legislazione regionale concernente i calabresi nel mondo;

- g) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine dei calabresi all'estero;
  - h) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all'estero e delle loro famiglie, valorizzando l'associazionismo fra gli emigrati calabresi;
  - i) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei calabresi che rimpatriano;
  - a) iniziative degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini calabresi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini calabresi, le loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.

## TITOLO II Interventi e provvidenze

### **Art. 3** *(Destinatari degli interventi)*

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti in linea retta da nati in Calabria entro il terzo grado che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella regione da non più di due anni.
2. *(abrogato)*<sup>1</sup>
3. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari conviventi ed il coniuge superstite.
4. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
5. Non sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

### **Art. 4** *(Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali)*

---

<sup>1</sup>Comma abrogato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 15 gennaio 2013, n. 4 che precedentemente così recitava: «Se i soggetti di cui al comma 1 rientrano in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all'estero per almeno cinque anni. All'accertamento del grado di invalidità e della dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede la ASP competente per territorio. La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è stabilita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.».

1. La Regione al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo V, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un contributo forfettario a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini calabresi residenti all'estero.
2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinato dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa.
3. I comuni danno comunicazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.
4. I comuni erogano il contributo previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.
5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

#### **Art. 5**

*(Provvidenze socio-assistenziali)*

1. Ai cittadini di origine calabrese di cui all'articolo 3, che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:
  - a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria;
  - b) sussidi straordinari in caso di particolari e documentate situazioni di bisogno, nei limiti delle risorse disponibili e per un massimo di euro 516,00 annui;
  - c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori deceduti all'estero e dei loro familiari nella misura massima di euro 500,00 per rientri dai paesi europei e di euro 1.000,00 per rientri da paesi extraeuropei;
  - d) *(abrogata)*<sup>2</sup>
  - e) contributi per il riscatto ai fini pensionistici e della buonuscita con riferimento ai periodi assicurativi maturati anche all'estero per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con l'Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo è pari al 75 per cento dell'ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria, e del 25 per cento per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non sono ripetibili nel tempo.
2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo sono presentate al comune di residenza che provvede alla relativa istruttoria.
3. La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta e ai soggetti di cui al comma 1 lettera e), le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze.

---

<sup>2</sup>Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2 della L.R. 15 gennaio 2013, n. 4 che precedentemente così recitava: «d)contributi per cure mediche non rimborsabili nel Paese di residenza;».

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione delle provvidenze, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al presente articolo.

#### **Art. 6**

*(Contributi per avvio di attività produttiva)*

1. Nei limiti e secondo le forme di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni, la Regione concede un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore a 25.000,00 euro per l'avvio di attività produttive individuali, associate o cooperativistiche, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, turistico, peschereccio e dei servizi fino a concorrenza delle risorse disponibili.
2. I contributi di cui al comma 1 saranno riconosciuti a condizione che gli stessi si riferiscano ad attività per le quali il rimpatriato dimostri di aver acquisito una significativa esperienza nel paese di provenienza.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalla Regione con apposito bando annuale.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e la erogazione del contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1.

#### **Art. 7**

*(Assegni e borse di studio - Convenzioni e accordi internazionali - Inserimento scolastico)*

1. La Regione, sentita la Consulta regionale dei calabresi all'estero, istituisce assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all'estero dei lavoratori emigrati, per la frequenza, nella regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitari.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1.
3. Nel rispetto della normativa statale, la Regione può erogare contributi nell'ambito di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunità di origine calabrese per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti.
4. Per agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali ed europei e con gli Enti locali, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico e in quello dell'emigrazione, organizza:
  - a) corsi di recupero linguistico;
  - b) corsi di lingua e cultura italiana.

#### **Art. 8**

*(Iniziative e attività culturali)*

1. La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità calabresi nel mondo il valore dell'identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.
2. Tali iniziative, fra le quali l'insegnamento della lingua e cultura italiana, possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, associazioni dell'emigrazione e altre istituzioni culturali.
3. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi in altre Regioni d'Italia in collaborazione con le locali associazioni e circoli calabresi.

#### **Art. 9**

##### *(Attività promozionali)*

1. La Regione, in Calabria, nei luoghi all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, favorisce iniziative e attività culturali finalizzate a preservare, tra gli emigrati ed i loro discendenti, il valore dell'identità della terra d'origine, e a rinforzare i rapporti sociali, culturali ed economici con la Calabria.
2. A tal fine la Regione promuove e favorisce la realizzazione, nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.

#### **Art. 10**

##### *(Turismo etnico-identitario. Investimenti produttivi)*

1. Nel quadro di una azione organica diretta al rilancio dell'immagine della Calabria, la Regione, con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo calabrese all'estero, incentiva iniziative idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d'origine.
2. Sono altresì adottati gli interventi opportuni per far conoscere nei paesi esteri di residenza dei corregionali le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo.
3. La Regione, nel rispetto degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, adotta provvedimenti mirati a promuovere l'offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei corregionali all'estero, nonché a suscitare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria.
4. D'intesa con le autorità locali e nel rispetto della normativa statale, la Regione provvede alla stipula di accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici culturali e turistici.

#### **Art. 11**

##### *(Informazione)*

1. La Regione, ritenendo la comunicazione e l'informazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto dei calabresi all'estero con la realtà regionale, provvede anche conferendo specifici incarichi professionali:
  - a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un periodico diretto ad informare i calabresi all'estero sulla attività legislativa ed amministrativa dell'ente,

sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto di interesse per i corregionali all'estero;

- b) alla diffusione telematica tra le comunità dei calabresi all'estero di pubblicazioni a carattere multimediale;
- c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi;
- d) alla realizzazione di un portale *web* dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro telematico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'estero ed i loro discendenti.

#### **Art. 12**

*(Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche e audiovisive)*

1. La Regione incoraggia e riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, opere multimediali, opere d'arte e dell'ingegno prodotte da calabresi residenti in Italia o all'estero.

#### **Art. 13**

*(Riconoscimenti ai cittadini di origine calabrese residenti all'estero – Premio Calabria nel mondo)*

1. Il Presidente della Giunta regionale conferisce attestati di benemerita ai cittadini di origine calabrese che hanno operato all'estero per oltre trenta anni, onorando il nome della Calabria.
2. È istituito, per i fini di cui al comma 1, il premio Calabria nel Mondo. Il premio, di carattere onorifico, ha cadenza annuale e può essere articolato in sezioni. Le segnalazioni sono libere e sono indirizzate all'Ufficio emigrazione presso la Regione.
3. Il premio Calabria nel Mondo è conferito a persone, fisiche o giuridiche, comunità o associazioni che si siano affermate all'estero o che abbiano significativamente dato lustro alla Calabria nel campo della cultura, delle scienze, dell'imprenditoria, dell'attività pubblica dei valori sociali.
4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio regolamento, i criteri di selezione dei candidati al premio e le modalità per le segnalazioni.
5. L'attribuzione del riconoscimento è decisa da apposita Commissione formata da nove membri e costituita, per ciascuna edizione del premio, come segue:
  - a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede o suo delegato;
  - b) il Presidente della Fondazione calabresi nel mondo di cui all'articolo 25;
  - c) due componenti designati dalla Consulta regionale;
  - d) quattro componenti designati secondo i criteri demandati ad apposito regolamento di Giunta regionale.
6. La segreteria della Commissione è assicurata dall'Ufficio emigrazione.
7. La consegna del riconoscimento è effettuata ai premiati in occasione di apposita cerimonia, da tenersi preferibilmente nel periodo estivo, alla presenza delle principali autorità calabresi.

8. Il riconoscimento consiste in un diploma di onore ed in una opera di alto valore simbolico appositamente realizzata per manifestare degnamente il rilievo ed il valore morale del premio.

**Art. 14**

*(Giornata dell'emigrante calabrese nel mondo)*

1. La Regione istituisce la ricorrenza denominata: «Giornata dell'emigrante calabrese nel mondo».
2. La giornata si svolge ogni anno in un Paese differente ove sono presenti Consultori, secondo un calendario stabilito dalla Consulta dei calabresi nel mondo.
3. La ricorrenza coincide normalmente con il 2 aprile, giorno di San Francesco da Paola, e consiste in una festa nella quale vengono celebrati la cultura ed i valori dell'identità calabrese.
4. L'organizzazione della giornata è a cura delle associazioni o delle federazioni di associazioni presenti nel Paese ospitante.

TITOLO III  
Associazionismo

**Art. 15**

*(Associazionismo – Registro delle associazioni, federazioni e confederazioni, circoli, enti e istituzioni)*

1. La Regione riconosce le associazioni, gli enti e le istituzioni che abbiano una sede nel proprio territorio, che abbiano almeno duecento iscritti, e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale da almeno un anno con carattere di continuità e senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero e dei loro familiari.
2. La Regione riconosce, altresì, le associazioni ed i circoli senza fini di lucro e le aggregazioni in federazioni e confederazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia che abbiano almeno cinquanta iscritti, e all'estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale, secondo modalità e termini stabiliti dal competente Settore.
3. Presso l'ufficio competente per i problemi dell'emigrazione è istituito il Registro delle associazioni, enti, istituzioni, circoli, federazioni e confederazioni, di cui ai commi 1 e 2. Il Registro può essere articolato in sezioni distinte per categoria.
4. Il Registro di cui al comma 3 è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. All'uopo, associazioni, circoli, federazioni e confederazioni iscritte, presentano ogni due anni al Settore competente gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.
5. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16.

**Art. 16**

*(Confederazioni, federazioni e associazioni dei calabresi residenti all'estero)*

1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese, raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire

- la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione con la Regione.
2. Di norma, in ogni paese estero per il quale è previsto il Consultore di cui all'articolo 23, le singole associazioni calabresi possono costituirsi in federazione. In ogni continente le federazioni possono costituirsi in confederazione. La federazione ha estensione nazionale. La confederazione ha estensione continentale.
  3. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, per eccezionali casi di inconciliabilità con i vincoli geografici dettati dalle disposizioni di cui al comma 2, per motivi di peculiarità territoriale di Paesi e/o continenti interessati, a domanda può autorizzare, in deroga al comma 2, la costituzione di più federazioni all'interno dello stesso Paese.
  4. Le confederazioni, federazioni e associazioni, a domanda sono iscritte al Registro di cui al precedente articolo 15. La domanda deve essere corredata da:
    - a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
    - b) indicazione dell'organismo direttivo, del presidente o legale rappresentante e della sede;
    - c) elenco dei soci vidimato dall'autorità consolare competente per territorio, ovvero dichiarazione del Consultore attestante attività e consistenza dell'organismo richiedente.
  5. Le confederazioni, federazioni e singole associazioni, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui all'articolo 17, secondo le modalità di cui all'articolo 18. Ad essi, previo parere del Comitato Direttivo della Consulta di cui all'articolo 21, possono essere concessi:
    - a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate, nella misura massima di euro 1.000,00 e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili;
    - b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, nella misura massima di euro 2.000,00 e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili.
  6. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente Settore entro il 28 febbraio di ogni anno, corredate, a pena di esclusione d'ufficio, dalla seguente documentazione:
    - a) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
    - b) bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;
    - c) attestazione del numero dei soci.
  7. Alle associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 15, e che aderiscono alla federazione di riferimento territoriale, viene riconosciuto il diritto di precedenza nell'erogazione dei contributi regionali, rispetto alle associazioni non federate. Il medesimo diritto è riconosciuto ai contributi richiesti dalle federazioni.
  8. Le spese relative ai contributi erogati sono rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai rispettivi Consultori.

TITOLO IV  
Organismi

**Art. 17**

*(Consulta regionale dei calabresi all'estero)*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi all'estero con sede presso il Settore competente.
2. La Consulta regionale dei calabresi all'estero è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. È composta da:
  - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
  - b) il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne;
  - c) un rappresentante delle Camere di Commercio, industria e artigianato, designato da Unioncamere regionale;
  - d) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali, designato dall'Unione Province d'Italia (UPI) regionale;
  - e) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) regionale;
  - f) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, designato d'intesa dai rispettivi organi regionali;
  - g) un rappresentante della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, designato dalla stessa;
  - h) tre rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni dell'emigrazione, di cui all'articolo 15, comma 1, iscritte nell'apposito Registro, designati dalle stesse;
  - i) trentadue cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 15, secondo la proporzione di seguito indicata e nel rispetto del settimo comma dell'articolo 117 della Costituzione Italiana:

*(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)  
(Numero dei Consultori da nominare)*

Belgio	1
Francia	1
Germania	1
Gran Bretagna	1
Svizzera	1
Australia	4
Argentina	4

Colombia	1
Brasile	4
Cile	1
Uruguay	1
Canada	4
Usa	4
Venezuela	1
Sud Africa	1
Giappone	1
Malta	1
Totale	32

l) diciassette giovani residenti all'estero, discendenti di calabresi, con età inferiore ai trentasei anni designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 15, secondo la proporzione di seguito indicata e nel rispetto del settimo comma dell'articolo 117 della Costituzione Italiana:

*(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)  
(Numero dei giovani consultori da nominare)*

Belgio	1
Francia	1
Germania	1
Gran Bretagna	1
Svizzera	1
Australia	1
Argentina	1
Colombia	1
Brasile	1
Cile	1
Uruguay	1
Canada	1
Usa	1
Venezuela	1

Sud Africa	1
Giappone	1
Malta	1
Totale	17

m) tre cittadini calabresi o discendenti di calabresi residenti fuori regione nel territorio nazionale, dove maggiore è la presenza di calabresi ivi residenti, designati dalle Associazioni competenti, tenendo conto del settimo comma dell'articolo 117 della Costituzione Italiana;

n) ove gli organismi di cui alle lettere i) e l) non abbiano designato consultori o li abbiano designati in modo non conforme ai loro statuti, la Regione si avvale delle segnalazioni avanzate dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e, ove costituiti, dai comitati italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero).

### **Art. 18**

#### *(Costituzione e funzionamento)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura ed entro sessanta giorni dall'insediamento della stessa, costituisce con decreto la Consulta regionale dei Calabresi all'estero che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, salvo revoca del mandato.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta. La nomina a Consultore è consentita non oltre due volte consecutive.
3. Le designazioni dei Consultori da parte delle associazioni, federazioni e confederazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. La Consulta elegge in seno ad essa due vice Presidenti ed il Comitato direttivo di cui al successivo articolo 21.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente appartenente alla struttura competente per i problemi dell'emigrazione di categoria e di livello non inferiore a D1.
6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica, in prima convocazione, ed almeno un quarto dei componenti in carica, in seconda convocazione.
7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta.
8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
9. La Consulta è convocata di norma ogni anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.
10. La Consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.

11. La Consulta può costituire, in seno ad essa, commissioni d'area subcontinentale e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono, con cadenza quadrimestrale, anche attraverso videoconferenza.
12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, nonché esperti appositamente nominati, senza diritto di voto.
13. Il numero degli esperti nominati dal Presidente non può superare il 30 per cento del numero dei componenti la Consulta.
14. Ogni attività e iniziativa assunta dai calabresi all'estero, è concertata insieme al consultore che si avvale della collaborazione di eventuali esperti e Presidenti federali e confederali, a pena di esclusione con preclusione tassativa di qualsiasi intervento finanziario regionale afferente manifestazioni che non siano state organizzate attraverso i Consultori ovvero gli esperti e Presidenti federali ritualmente riconosciuti. La Regione individua i Consultori, gli esperti e i Presidenti federali quali unici interlocutori istituzionali, cui fanno capo tutte le associazioni, circoli, club, ecc., dei calabresi, ai fini della erogazione dei contributi della presente legge.

#### **Art. 19**

##### *(Compiti della Consulta)*

1. La Consulta regionale dei calabresi all'estero ha i seguenti compiti:
  - a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di funzionamento di cui all'articolo 28, nonché sui relativi criteri di applicazione;
  - b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità calabresi nel mondo;
  - c) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati;
  - d) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell'emigrazione;
  - e) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale e di solidarietà in favore degli emigrati, dei rimpatriati, e delle loro famiglie;
  - f) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le Confederazioni, le Federazioni e le Associazioni dei calabresi residenti all'estero nella redazione dei rispettivi statuti;
  - g) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all'articolo 7;
  - h) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'istituto nazionale per il commercio estero, ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria calabrese;
  - i) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, ecc., di identità calabrese fra emigrati e loro discendenti al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi all'estero;

- j) contribuire all'elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell'emigrazione.

**Art. 20**

*(Bilancio della Consulta)*

1. La Consulta provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
  - a) lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria, iscritto nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione;
  - b) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni locali, nazionali e comunitarie;
  - c) gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno sede i Consulitori.
2. La Consulta redige un bilancio ed una relazione annuale programmatica da allegare al bilancio preventivo della Regione, nonché un bilancio ed una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo della Regione.

**Art. 21**

*(Comitato direttivo della Consulta)*

1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, da due vice Presidenti e da otto componenti eletti dalla Consulta, in seno ad essa, secondo i criteri e modalità di elezione di cui all'articolo 22.
2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
3. Le riunioni si svolgono prevalentemente o preferibilmente mediante videoconferenza. In tal caso, il Presidente deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione. A ciascun partecipante, inoltre, dovrà essere garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, incaricato della redazione del verbale.
4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.
5. Il Comitato, in particolare:
  - a) sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, esprime parere sul piano degli interventi di cui all'articolo 27, nonché i criteri per la concessione dei contributi alle associazioni;
  - b) cura i rapporti con gli Enti locali, regionali e statali, e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione;

- c) esprime pareri, richiesti in via d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della stessa, nella sua prima seduta successiva;
  - d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;
  - e) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore;
  - f) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla istanza, sulle richieste di contributo presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 5, lettere a) e b). Se il parere non perviene entro il termine stabilito, la richiesta si intende approvata.
6. Le sedute sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera o alla *e-mail* di convocazione è allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità il voto del Presidente è determinante per la decisione.
7. Il Presidente, quando lo ritiene utile, può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.
8. Il segretario della Consulta verbalizza le sedute.

#### **Art. 22**

*(Elezione dei vice Presidenti e del Comitato direttivo)*

1. Nella seduta di insediamento della Consulta sono eletti:
- a) due vice Presidenti, di cui uno eletto tra i consultori *junior*;
  - b) otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui sei residenti all'estero, e tra questi tre consultori *junior*, e due residenti in Italia.
2. Per la elezione di ciascun vice Presidente, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due Consultori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Per la elezione del Comitato direttivo, ogni Consultore, in due distinte votazioni, potrà esprimere sino ad un massimo di tre preferenze per eleggere due consultori *senior* ed uno consultore *junior* residenti all'estero ed una preferenza per eleggere i consultori residenti in Italia. Risultano eletti i Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Alle elezioni partecipano tutti i componenti della Consulta.

#### **Art. 23**

*(Consultori all'estero)*

1. Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei calabresi all'estero, la Regione si avvale della collaborazione di Consultori, scelti ai sensi dell'articolo 17 fra persone aventi i requisiti di cui all'articolo 3 con esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell'emigrazione calabrese, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.

2. Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi, di primo e di secondo grado di cui all'articolo 16, le rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari e, ove costituiti, i Comitati italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero).
3. Le segnalazioni sono effettuate entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Presidente nomina i Consultori sulla base delle segnalazioni pervenute e, in mancanza, il Presidente provvede, comunque, alla nomina dei consultori.
4. La competenza del Consultore è riferita al territorio o parti del territorio nel suo Paese di residenza, sentiti gli organismi associativi iscritti al registro di cui all'articolo 15, comma 3 e, ove occorra, può essere estesa ad altri paesi.
5. Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli Affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche emigratorie, al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei paesi rientranti nell'area di competenza dei Consultori stessi.
6. L'attività dei Consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dal Settore competente.
7. Il Consultore all'estero, d'intesa con gli Organismi associativi locali, coordina tutte le attività e le richieste di contributi delle singole associazioni, delle federazioni e delle confederazioni e si raccorda, altresì, con i membri eletti del locale COMITES.

#### **Art. 24**

##### *(Compiti del Consultore)*

1. Il Consultore è il referente della Regione nell'area di competenza assegnategli in cui rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività calabresi ed opera su mandato della Regione per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. In particolare:
  - a) mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro associazioni, con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche, con gli uffici consolari italiani e con gli istituti italiani di cultura;
  - b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Regione, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;
  - c) entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Settore competente una relazione dettagliata in ordine all'attività svolta e sullo stato delle collettività calabresi che rappresenta.
2. Il Consultore ha diritto di conoscere, presso gli Assessorati, i Dipartimenti ed i Settori della Regione, gli Enti Strumentali e le Fondazioni regionali, le iniziative, i progetti e le attività che esse svolgono o intendono svolgere all'estero.

#### **Art. 25**

##### *(Fondazione dei calabresi nel mondo)*

1. La Regione Calabria, in attuazione dei propri principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, anche con riferimento agli aspetti richiamati nella presente legge, in quanto coerenti, si avvale della Fondazione dei calabresi nel mondo, organismo *in house* per la programmazione, l'attuazione e la gestione, anche a valere sulle risorse

finanziarie della programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali comunitari, di interventi finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, produttive, istituzionali e culturali con le comunità di calabresi residenti all'estero istituite con legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 – Articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)» e legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 – Articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)».

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera orientando ogni sua attività alla crescita ed allo sviluppo del territorio calabrese agendo nell'esclusivo recepimento degli indirizzi strategici ed operativi emanati dalla Regione Calabria nello svolgimento delle attività previste dal proprio statuto approvato dalla Giunta regionale.
3. La Fondazione dei calabresi nel mondo presenta alla Giunta regionale che lo approva, un piano delle attività articolato in azioni ed interventi.

#### TITOLO V Disposizioni finali

#### **Art. 26** (*Coordinamento*)

1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, d'intesa con gli Assessori al turismo, all'industria, commercio ed artigianato, assume idonee iniziative commerciali, turistiche e culturali tese al raggiungimento dei mercati esteri. La Regione sostiene i costi finanziari di manifestazioni gastronomiche, artigianali e turistico-culturali anche al fine di favorire ed incrementare il turismo etnico-identitario.

#### **Art. 27** (*Piano annuale degli interventi*)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, sentita la Commissione consiliare competente, approva entro il 31 luglio di ogni anno, il piano annuale per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge.
2. Il Piano annuale individua:
  - a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, mediante forme di partenariato con altre istituzioni o in collaborazione con le associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
  - b) la misura, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi alle associazioni e federazioni di cui al Titolo III;
  - c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione dei Consulitori inerenti l'attuazione degli interventi;
  - d) le modalità per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti e contributi.
3. Se la Commissione consiliare non provvede entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
4. Con il piano annuale è disposto il riparto di massima della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente o suo delegato ai problemi dell'emigrazione.

#### **Art. 28**

*(Spese per il funzionamento della Consulta e della Fondazione)*

1. La Regione provvede alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato direttivo, nonché della Fondazione, per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, annualmente, provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Consulta e della Fondazione individuando, altresì, le tipologie delle spese finanziabili.
3. Ai componenti della Consulta residenti all'estero, per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato direttivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di Consultore, è corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina, altresì, i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso delle spese.

#### **Art. 29**

*(Accertamenti)*

1. Il Settore competente per i problemi dell'emigrazione effettua periodici accertamenti sull'impiego dei fondi erogati ai sensi della presente legge.

#### **Art. 30**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2012 in euro 280.000,00, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
2. Per gli anni successivi le spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge sono realizzate annualmente nei limiti degli stanziamenti a tal fine previsti dalla legge di approvazione del bilancio regionale e dall'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
3. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati in euro 50.000,00 si provvede, in conformità con il principio della competenza finanziaria, alla relativa iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015. Alla relativa copertura si provvede con l'utilizzo dei fondi speciali di parte corrente.

#### **Art. 31**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate:
  - 1) la legge regionale 9 aprile 1990, n. 17;
  - 2) la legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33;

- 3) la legge regionale 20 luglio 2009, n. 22;
- 4) l'articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

**Art. 32**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 . Artt. 28 comma 2, lett. a) e 30 comma 1 lettera a).**

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

**Art. 28**

*Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.*

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa <sup>(38)</sup>;

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] <sup>(39)</sup>;

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere<sup>(40)</sup>;

### **Art. 30**

#### *Il dirigente responsabile di Settore.*

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza.

(38) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

(39) Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).

(40) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

## Statuto della Regione Calabria

### Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15 )*

#### Articolo 34

#### (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;**
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

**TITOLO V**  
**PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**  
**REGIONALI**

Articolo 39  
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.